



Ordinanza n. 261

Oggetto: Ex Fornace Brunelleschi, via di Tizzano 177 - 179, loc. Capannuccia, Bagno a Ripoli (FI). Bonifica totale dell'amianto presente nel sito.

IL SINDACO

VISTO il decreto ministeriale 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, il punto 4 del decreto ministeriale di cui sopra, relativo al "programma di controllo dei materiali di amianto in sede - procedure per le attività di custodia e di manutenzione" che prevede il controllo dei materiali in cemento-amianto e la bonifica nel caso in cui le condizioni lo richiedano;

VISTA la presenza all'interno della ex Fornace di estese coperture in cemento-amianto il cui stato di conservazione risultava scadente già nelle valutazioni effettuate nell'anno 2010 ed il pessimo stato di conservazione dell'intera area "ex Fornace Brunelleschi" di proprietà della Tognozzi Building S.p.A. di Firenze;

VISTA la richiesta del settore Protezione Civile e Ambiente del Comune inviata alla proprietà ed al liquidatore, Dott. Massimo Berni, relativa alla presentazione della valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto presenti nel sito (prot. n. 40045 del 26/11/2014);

VISTE le successive sollecitazioni, anche per le vie brevi, ai fini della presentazione della indispensabile valutazione dello stato di conservazione essendo trascorsi i tempi indicati nella comunicazione ufficiale;

VISTA la valutazione dello stato di conservazione delle coperture trasmesso dal Liquidatore Giudiziale della Tognozzi Building S.p.A. (ed acquisito al protocollo n. 41316 del 22/12/2015) da cui emerge che *"l'intero complesso si presenta in condizione di completo abbandono e lo stato di conservazione generale delle coperture ispezionate risulta scadente"* individuandone le azioni conseguenti nella *"rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto nel più breve tempo possibile"* ;

VISTA la richiesta di parere trasmessa alla competente Azienda Sanitaria Firenze in data 28/12/2015 ns. prot. n. 41672;



VISTO che nella nota di risposta l'Azienda USL Toscana Centro (ns. prot. n. 4614 del 11/02/2016) ha preso atto di quanto dichiarato dai tecnici che hanno sottoscritto la valutazione dichiarando e confermando *"la necessità di intervento di rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto nel più breve tempo possibile"*;

VISTO pertanto la nota con la quale l'Amministrazione Com.le intimava al liquidatore Dott. Massimo Berni di attivare le procedure per l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari alla rimozione di tutti i materiali contenenti amianto presenti nel sito concedendo 30 giorni per la presentazione del Piano di Lavoro alla competente ASF e 60 giorni per l'inizio dell'esecuzione degli interventi a seguito del rilascio del parere favorevole ASF (nota prot. n. 7362 del 04/03/2016);

VISTA la comunicazione del 1 aprile 2016 (prot. 11065) con la quale il liquidatore si dichiarava privo di legittimazione passiva a ricevere l'ordine impartito ritenendo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ancora legittimata la proprietà;

VISTA la successiva nota con la quale la suddetta intimazione veniva inoltrata anche al dott. Emidio Petrilli in qualità di legale rappresentante della Tognozzi Building S.r.l. di Firenze della società proprietaria dell'area (09/05/2016 prot. 15214);

VISTO nel contempo la nota del 01 giugno 2016 (prot. 18249) indirizzata all'ASF con la quale, stante il trascorrere del tempo e le condizioni meteorologiche avverse, sono stati richiesti elementi ed un parere tecnico in merito alla situazione sanitaria ed al rischio per l'igiene pubblica derivante dalla mancata esecuzione nei tempi dell'intervento di rimozione delle coperture di cui trattasi;

VISTA la risposta della Azienda Sanitaria Firenze U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica Setting zona Sud-Est del 03/06/2016 nella quale emerge che *"dalla documentazione agli attirisulta palese un rischio per la salute pubblica derivante dalla possibile esposizione a fibre d'amianto per la mancata bonifica dell'area"* e che risulta *"l'esistenza di un rischio oggettivo per la popolazione che risiede e lavora nelle aree limitrofe al complesso"* (prot. al n. 18629 del 06.06.2016);

PRESO ATTO che nella stessa nota l'Azienda Sanitaria Firenze propone al Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria territorialmente competente *"di emettere nei confronti della proprietà un provvedimento contingibile ed urgente finalizzato alla rimozione dei manufatti contenenti amianto per la tutela della salute pubblica e per la protezione della popolazione dall'esposizione a fibre amiantifere"*

VALUTATO, quindi, che la proprietà Tognozzi Building S.p.A. risulta inadempiente per quanto riguarda l'avvio dei lavori di bonifica dell'area della ex Fornace Brunelleschi e



che tale inadempienza costituisce, così come confermato nella nota Azienda Sanitaria Firenze del 03/06/2016, un pericolo effettivo con alto rischio per la salute pubblica a carattere locale;

TENUTO CONTO che i termini indicati nell'avvio del procedimento, notificato alla proprietà Tognozzi Building S.p.A. ed al Liquidatore giudiziale della società ed emesso ai fini dell'attivazione della procedura d'urgenza per l'affidamento e l'esecuzione dell'intervento di rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto e presenti nel sito di cui trattasi, sono scaduti senza che sia stato attivato alcun procedimento in merito ;

RITENUTO, quindi, indispensabile e indifferibile, procedere all'emissione di una ordinanza contingibile ed urgente per assicurare la sicurezza, l'igiene e sanità pubblica e per proteggere la cittadinanza ed evitare il pericolo potenziale ed obiettivo stante il recente aggravarsi della situazione;

RICHIAMATE la legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l' art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

a Emidio Petrilli, nato a Ateleta (AQ) il 22/09/1940, nella sua qualità di Amministratore Unico della Tognozzi Building S.p.A. domiciliato per la carica, presso la sede legale della Società medesima posta in Via Iacopo Nardi, 2 – 50132 Firenze, di

1. procedere con decorrenza immediata dalla notifica del presente provvedimento all'avvio delle operazioni di rimozione e smaltimento delle coperture e di tutti i manufatti in cemento amianto presenti nel sito Ex-Fornace Brunelleschi ubicato in via di Tizzano 177-179, loc. Capannuccia, Comune di Bagno a Ripoli
2. di inviare, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i recante "Lavori di demolizione e rimozione dell'amianto", con urgenza e comunque massimo entro 15 gg dalla notifica del presente provvedimento, il piano di lavoro contenente le misure atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno all'Azienda USL Toscana Centro ed all'Amministrazione Comunale;
3. di procedere al successivo e conseguente intervento per la rimozione di tutte le coperture e manufatti contenenti amianto e presenti nel sito così come dettagliatamente indicati nella valutazione tecnica suddetta, nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dall'ottenimento del parere autorizzativo dell'Azienda USL Toscana Centro;



4. di procedere alla conclusione e collaudo dei lavori di cui al punto precedente entro il termine massimo 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

AVVERTE

Qualora l'intimato in violazione dei termini suddetti non ottemperi l'ordine ingiunto, si dichiara fin da ora che l'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli procederà, senza ulteriore indugio, d'ufficio ed spese del contravventore oltre che provvedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p..

Il presente provvedimento viene notificato alla "Tognozzi Building S.p.A." tramite Messo Comunale ed al Liquidatore giudiziale della società, corresponsabile anche per quanto riguarda l'aggravarsi dello stato dell'area in oggetto e per l'ulteriore degrado delle strutture.

Il presente provvedimento è trasmesso, per quanto di competenza, all' Azienda Sanitaria Firenze U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica Setting zona Sud-Est A ed al Corpo di Polizia Municipale di Bagno a Ripoli.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa.

Bagno a Ripoli, 04 luglio 2016

IL SINDACO
FRANCESCO CASINI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"